

STATUTO dell'AIPnD

Approvato dell'Assemblea Straordinaria dei Soci venerdì 14 Ottobre 2005
Presso Atahotel Executive, Viale Don Luigi Sturzo, 45, 20154 Milano

(Cliccare con il mouse sull'articolo desiderato per vedere la pagina di interesse)

TITOLO PRIMO	RAGIONE SOCIALE		
ART. 1	Denominazione e Sede	ART. 23	I Consiglieri Delegati dell'Associazione
ART. 2	Finalità	ART. 24	Il Direttore Tecnico
ART. 3	Natura	ART. 25	Il segretario Esecutivo
ART. 4	Attività	ART. 26	Il Presidente Onorario
ART. 5	Rapporti nazionali e Internazionali	ART. 27	Il Collegio Sindacale
		ART. 28	Il Collegio dei Probiviri
		ART. 29	Consiglio Scientifico, Commissioni di Studio, Uffici, Comitati, Gruppi di Lavoro
TITOLO SECONDO	I SOCI	TITOLO QUINTO	LE SEZIONI
ART. 6	Qualificazione	ART. 30	Costituzione
ART. 7	Ammissione	ART. 31	Il Delegato di Sezione
ART. 8	Decadenza		
TITOLO TERZO	PATRIMONIO SOCIALE	TITOLO SESTO	I MEMBRI INCARICATI
ART. 9	Costituzione	ART. 32	I Membri Corrispondenti
ART. 10	Destinazione	ART. 33	I Membri Collaboratori
ART. 11	Esercizio		
TITOLO QUARTO	ORDINAMENTO	TITOLO SETTIMO	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
ART. 12	Organi dell'Associazione	ART. 34	Caratteristiche del Provvedimento
ART. 13	Assemblea dei Soci	ART. 35	Meccanismi del Provvedimento
ART. 14	Assemblea Ordinaria		
ART. 15	Assemblea Straordinaria	TITOLO OTTAVO	DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 16	Regole e validità dell'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria)	ART. 36	Emendamenti allo Statuto
ART. 17	Il Consiglio Direttivo	ART. 37	I Regolamenti
ART. 18	Comitato Esecutivo	ART. 38	Durata dell'Associazione
ART. 19	Il Presidente dell'Associazione	ART. 39	Scioglimento dell'Associazione
ART. 20	I Vice Presidente dell'Associazione	ART. 40	Disposizioni Finali
ART. 21	Il Segretario Generale		

Titolo primo **RAGIONE SOCIALE**

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, L'Associazione Italiana Prove non Distruttive Monitoraggio Diagnostica (Nella versione in lingua anglosassone indicata come Italian Society for Non-Destructive Testing Monitoring Diagnostics) con sede in Brescia. La sigla dell'Associazione è AIPnD.

ART. 2 – FINALITÀ

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- promuovere la conoscenza tecnica e scientifica e lo sviluppo delle Prove non Distruttive del Monitoraggio e della Diagnostica (PnD-MD) attraverso l'informazione e l'educazione;
- valorizzare le attività professionali di coloro che operano nel settore delle Prove non Distruttive, Monitoraggio e Diagnostica;
- sollecitare lo svolgimento della vita associativa e curare e favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze tra i Soci.

ART. 3 – NATURA

L'Associazione

- è libera ed indipendente;
- ha carattere scientifico e culturale;
- non persegue scopi di lucro.

ART. 4 – ATTIVITÀ

L'Associazione

- cura la preparazione e la divulgazione di materiale informativo e didattico;
- promuove ed organizza manifestazioni, congressi e riunioni a carattere scientifico e culturale a livello nazionale e internazionale, nel settore delle Prove non Distruttive Monitoraggio e Diagnostica (PnD-MD);
- promuove ed organizza corsi ed altre attività formative utili al perseguimento degli scopi associativi, sia in Italia che all'estero;
- promuove e svolge attività di qualificazione e certificazione del personale e delle Società che operano nel settore delle Prove non Distruttive, Monitoraggio e Diagnostica.
- propone e svolge attività di assistenza, come organismo di riferimento per i Soci, Industria ed Istituzioni.

ART. 5 – RAPPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

L'Associazione promuove e mantiene rapporti di collaborazione con le Associazioni Consorelle e con tutti gli Organismi, Istituti, Enti, Comitati, Centri Studi e di Ricerca, che operano nel settore delle Prove non Distruttive, Monitoraggio e Diagnostica sia in Italia che all'estero. L'Associazione si adopera per il trasferimento delle conoscenze specifiche del settore nei Paesi di nuova industrializzazione, attraverso corsi di formazione e di "stages" per tecnici e specialisti, attivati sia in Italia che all'estero.

Rappresenta la Comunità Italiana delle PnD-MD negli organismi Internazionali ove è richiesta la Sua presenza.

Titolo secondo **I SOCI**

ART. 6 – QUALIFICAZIONE

L'Associazione è composta dai seguenti Soci:

A) *Ordinari*

Tutte le persone impegnate nel settore delle PnD-MD e/o interessate alla promozione degli scopi dell'Associazione.

B) *Sostenitori*

Tutte le persone impegnate nel settore delle PnD-MD ed interessate a sostenere le finalità e le attività dell'Associazione, contribuendo con il versamento di una particolare quota associativa.

C) *Studenti*

Tutti gli studenti di Università, Scuole Secondarie Superiori, Scuole di specializzazione etc. e che sono interessati al settore delle PnD-MD.

D) *Benemeriti*

I Soci dell'Associazione che si sono distinti nell'ambito professionale, che abbiano dato significativi e continui contributi all'avanzamento delle PnD-MD ed alla attività associativa.

E) *Ente*

Le Società, gli Enti gli Istituti, i Centri di ricerca, le Scuole, le Università, etc. le cui attività prevedono l'impiego delle PnD-MD e/o sono interessate al loro sviluppo. Il Socio Ente può designare fino a tre rappresentanti ciascuno dei quali aventi diritto di voto in Assemblea.

F) *Onorario*

Persona che abbia contribuito in maniera significativa e costantemente alla crescita dell'Associazione.

ART. 7. AMMISSIONE

I Soci Ordinari, sostenitori, Studenti ed Enti acquisiscono tale qualifica a seguito dell'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo di loro domanda scritta.

L'ammissione diventa effettiva soltanto dopo l'avvenuto pagamento della quota d'iscrizione.

La qualifica di Socio Benemerito ed Onorario viene conferita, con voto di maggioranza dal Consiglio Direttivo.

La proposta di conferimento può essere presentata da membri del Consiglio Direttivo o da petizione di almeno cinquanta

Soci e deve essere suffragata da documentazione adeguata.

I Soci Benemerito ed Onorario saranno proclamati tali durante l'Assemblea Ordinaria immediatamente successiva alla delibera del Consiglio Direttivo.

Non più di un Socio Benemerito e non più di un Socio Onorario possono essere designati per ogni anno sociale.

I soci Benemerito e Onorario, non sono tenuti a corrispondere la quota sociale. L'iscrizione all'Associazione implica per i Soci l'accettazione del presente Statuto.

ART. 8 – DECADENZA

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità;
- c) per radiazione

Le dimissioni devono essere presentate con lettera raccomandata al Presidente dell'Associazione.

La decadenza per morosità viene deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso di mancato versamento della quota sociale per almeno un anno.

Per la radiazione si rinvia al Titolo Settimo (Provvedimenti Disciplinari) del presente Statuto.

Titolo terzo

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 9 – COSTITUZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;
- introito delle quote sociali ordinarie e straordinarie;
- utili derivanti dalle attività svolte dall'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti in denaro da parte di Enti e Privati;
- redditi patrimoniali.

ART. 10 - DESTINAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato alle finalità di cui all'Art.2 del presente Statuto.

ART. 11 ESERCIZIO

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il conto consuntivo dovrà essere presentato per l'approvazione all'Assemblea dei Soci nell'anno successivo cui si riferisce l'esercizio finanziario.

Titolo quarto ORDINAMENTO

ART. 12 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) *L'Assemblea dei Soci { Ordinaria e Straordinaria}*
- b) *Il Consiglio Direttivo;*
- c) *Il Comitato Esecutivo;*
- d) *Il Collegio Sindacale;*
- e) *Il Collegio dei Proviviri.*

ART. 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci:

- è l'organo sovrano dell'Associazione.
- è composta da tutti i Soci,
- può essere Ordinaria o Straordinaria.

ART. 14 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria si riunisce una volta all'anno.

La convocazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e viene effettuata mediante lettera indirizzata ai Soci aventi diritto, almeno 20 giorni prima della data stabilita.

L'Assemblea Ordinaria:

- definisce ed approva la politica ed i programmi che l'Associazione intende realizzare;
- discute ed approva la relazione di attività il bilancio preventivo, il programma di attività, il conto consuntivo;
- determina le quote annue associative;
- proclama i Soci Benemeriti ed Onorari;
- decide in secondo grado, sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari;
- nomina la Commissione Elettorale e la Commissione Verifica Poteri;
- elegge per la durata di due anni il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale, il Collegio dei Probiviri.

ART. 15 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento dell'anno per decidere su:

- a) problematiche che rivestono carattere di straordinarietà tale da non potersi configurare di competenza del Consiglio Direttivo e/o carattere di emergenza tale da dover essere affrontata prima della riunione dell'Assemblea Ordinaria;
- b) modifiche ed emendamenti statutari;
- c) scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata, salvo quanto previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 17 e dell'art. 39, dal Consiglio Direttivo su:

- 1) propria delibera;
- 2) richiesta scritta, firmata da almeno un decimo dei Soci aventi diritto, indicante l'ordine del giorno proposto per l'Assemblea Straordinaria;
- 3) richiesta scritta del Collegio Sindacale indicante l'ordine del giorno proposto per l'Assemblea Straordinaria.

La convocazione viene effettuata mediante lettera indirizzata ai Soci aventi diritto, almeno sessanta giorni prima della data stabilita, salvo quanto prescritto dall'art. 39.

ART. 16 – REGOLE E VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

(Ordinaria e Straordinaria)

L'Assemblea dei Soci, tanto Ordinaria che Straordinaria, è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci con diritto di voto, mediante delega scritta.

Non sono ammesse più di cinque deleghe per Socio delegato.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i Soci in regola con i versamenti della quota annuale associativa.

Sono elettori ed eleggibili i Soci che hanno compiuto la maggiore età. Le comunicazioni di convocazione delle assemblee devono specificare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea comunque riunita elegge un proprio presidente, un Segretario.

Il Presidente ed il Segretario hanno il compito di controllare la validità della convocazione ed il regolare svolgimento dei lavori, di registrare l'approvazione od il rifiuto delle mozioni, di provvedere alla stesura di apposito verbale.

La Commissione Verifica Poteri accerta l'effettiva corrispondenza dei presenti, con i Soci aventi diritto al voto. In occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, il Presidente dell'Associazione, od in sua mancanza il Vice Presidente anziano uscente, ricevuto il verbale dei risultati elettorali dalla Commissione Elettorale, provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri neo-eletti.

Tali organi dovranno essere insediati non oltre il trentesimo giorno dalla data della loro elezione. Nel frattempo rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione i suddetti organi uscenti.

ART. 17 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di undici ad un massimo di venticinque Soci eletti Consiglieri dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. La carica è "ad personam" e quindi non può essere delegata.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed inizia la sua attività con il proprio insediamento e dopo lo scambio di consegne con il Consiglio Direttivo uscente.

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge al proprio interno:
 - il Presidente dell'Associazione;
 - i Vice Presidente dell'Associazione (sino ad un massimo di tre) designando preventivamente l'ordine con cui essi possono sostituire il Presidente;
 - il Segretario Generale;
 - il Tesoriere;
 - i Consiglieri Delegati alle varie attività sociali;
- b) nomina il Comitato Esecutivo;
- c) nomina le Commissioni e gli Uffici;
- d) formula il programma di attività sociale;
- e) designa eventuali membri incaricati o altri collaboratori per le attività sociali;
- f) emana i Regolamenti interni;
- g) convoca l'Assemblea dei Soci;
- h) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- i) provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione essendo investito di ogni potere necessario;
- l) ratifica la costituzione delle Sezioni e la nomina del Delegato delle stesse;
- m) delibera circa l'ammissione, la sospensione e la radiazione dei Soci e sulla adozione dei provvedimenti disciplinari in base a quanto deciso e proposto dal Collegio dei Proviviri.

Il Consiglio Direttivo è convocato per lettera dal Presidente o in sua mancanza da un Vice Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando interviene la maggioranza assoluta dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

I Consiglieri che nel corso del mandato rendessero vacante la carica, vengono sostituiti dai Soci che nella graduatoria elettorale hanno riportato il maggior numero di voti immediatamente dopo l'ultimo eletto.

I Consiglieri subentrati in carica vi permangono sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri si deve convocare entro sessanta giorni l'Assemblea dei Soci, affinché proceda a nuove elezioni. Nel caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale a mezzo del suo Presidente che può compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 18 – IL COMITATO ESECUTIVO

Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo sono realizzate dal Comitato Esecutivo, che è composto dai seguenti membri:

- a) il Presidente dell'Associazione;
- b) uno o più Vice Presidente;
- c) il Segretario Generale dell'Associazione;
- d) fino a due Consiglieri nominati dal Consiglio Direttivo nel suo seno;
- e) il Direttore Tecnico ed il Segretario Esecutivo nominati dal Consiglio Direttivo anche all'infuori dei suoi membri;
- f) il Tesoriere dell'Associazione.

I membri del Comitato Esecutivo facenti parte del Consiglio Direttivo, devono essere in numero inferiore alla metà del numero dei Consiglieri del Consiglio Direttivo stesso. I membri del Comitato Esecutivo che non facciano parte del Consiglio Direttivo, non hanno diritto di voto.

ART. 19 – IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente dell'Associazione è il rappresentante legale dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio. Ad esso spetta la firma sociale. Provvede alla convocazione della Assemblea dei Soci. È responsabile dell'attuazione degli scopi dell'Associazione e risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione.

Stipula contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegna l'Associazione, garantisce il rispetto delle norme statutarie.

Il Presidente può essere eletto per un numero massimo di tre mandati consecutivi.

ART. 20 – I VICE PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

I Vice Presidente collaborano con il Presidente nella guida dell'Associazione e lo sostituiscono (nell'ordine con cui sono stati preventivamente designati dal Consiglio Direttivo) in tutti quei casi in cui al Presidente non è possibile partecipare negli Organi dell'Associazione od in tutte le altre manifestazioni dove è richiesta la sua presenza e, sempre in caso di suo impedimento, di fronte a terzi ed in giudizio.

ART. 21 – IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e dà esecuzione a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo. È coadiuvato dal Segretario Esecutivo.

È responsabile della redazione dei verbali del Consiglio Direttivo.

ART.22 - IL TESORIERE

Il Tesoriere dell'Associazione è responsabile dell'amministrazione dell'Associazione secondo le delibere del Consiglio Direttivo.

ART.23 – I CONSIGLIERI DELEGATI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono eletti dal Consiglio Direttivo nel suo interno e sono incaricati di sovrintendere e/o eseguire speciali attività associative. Essi possono anche essere eletti membri del Comitato Esecutivo.

ART. 24- II. DIRETTORE TECNICO

Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Tecnico cui affidare il coordinamento di attività scientifiche tecniche od altre funzioni, nell'ambito dell'attività dell'Associazione di cui all'Art. 4.

ART. 25 - IL SEGRETARIO ESECUTIVO

Il Segretario esecutivo ha i seguenti compiti:

- coordinare tutte le attività di segreteria dell'Associazione, avvalendosi del personale di staff;
- collabora con il Segretario Generale

ART. 26 – IL PRESIDENTE ONORARIO

Acquisisce il titolo di Presidente Onorario il Presidente dell'Associazione che lascia tale carica dopo almeno tre mandati.

ART. 27 -IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Ordinaria per un biennio.

I Membri effettivi eleggono alloro interno il Presidente del Collegio Sindacale. I Membri del Collegio Sindacale hanno diritto di partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Sindacale ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati. Per gravi motivi il Collegio Sindacale può inoltre provvedere alla (convocazione dell'Assemblea Straordinaria nei casi descritti dal precedente ART. 17 ed il successivo ART.39. La carica di Membro del Collegio Sindacale è incompatibile con quella di Membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.

ART. 28 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Ordinaria per un biennio.

Il Collegio dei Probiviri svolge i seguenti compiti:

- dare al Consiglio Direttivo il proprio parere sulla decadenza per radiazione dei Soci;
- comporre amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra Soci ed Associazione, sull'interpretazione e applicazione del presente Statuto e fra i Soci per quanto riguarda problemi e circostanze in contrasto con lo spirito e le finalità associative.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri, trasmesse per iscritto al Consiglio Direttivo, dovranno essere motivate e non saranno vincolanti, ma avranno elevato valore morale.

La carica di Membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di Membro del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.

ART. 29 – CONSIGLIO SCIENTIFICO, COMMISSIONI DI STUDIO, UFFICI, COMITATI, GRUPPI DI LAVORO

La Direzione Scientifica dell'Associazione è affidata al Consiglio Scientifico dell'Associazione. Esso è composto da un Presidente, da una Giunta Esecutiva costituita da un minimo di cinque ad un massimo di nove Soci e da Commissioni di Studio istituite per l'elaborazione e l'esame di specifici temi.

Il Presidente del Consiglio Scientifico e la Giunta Esecutiva, sono nominati dal Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dal suo insediamento.

Il Presidente del Consiglio Scientifico è anche Presidente della Giunta Esecutiva.

Il Consiglio Scientifico dura in carica per tutto il periodo del mandato del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Le Commissioni di Studio sono costituite da esperti in discipline scientifiche ed in tecnologie e in settori applicativi che siano Soci dell'Associazione.

Possono far parte delle Commissioni anche esperti non Soci purché questi non superino il venti per cento del numero totale dei Membri di ciascuna Commissione.

La Commissione, con i suoi Membri, viene istituita dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta Esecutiva del Consiglio Scientifico.

Gli Uffici devono essere composti esclusivamente da Soci.

Per i Comitati e Gruppi di Lavoro, possono far parte anche non Soci, purché questi non superino il 20% dei Membri di ciascun Gruppo o Comitato.

Gli Uffici, i Comitati ed i Gruppi di Lavoro, sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Titolo quinto LE SEZIONI

ART. 30 – COSTITUZIONE

Nell'ambito dell'Associazione possono essere costituite delle Sezioni nelle diverse zone geografiche del territorio nazionale, purché ad esse aderiscano almeno quindici Soci dell'Associazione.

La Costituzione della Sezione deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo.

Le Sezioni eleggono quale proprio rappresentante il Delegato di Sezione.

La Sezione sottopone ogni anno al Consiglio Direttivo, per approvazione, un programma di attività.

Le attività delle Sezioni devono essere compatibili con il presente Statuto.

Le Sezioni dovranno darsi un Regolamento che verrà sottoposto al Consiglio Direttivo per approvazione.

ART.31 – IL DELEGATO DI SEZIONE

Il Delegato di Sezione è eletto dai componenti della Sezione e tale nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo. Il Delegato organizza contatti tra i Soci residenti nella zona e di questi con l'Associazione.

Esso riferisce direttamente al Consiglio Direttivo.

Titolo sesto I MEMBRI INCARICATI

ART. 32 – I MEMBRI CORRISPONDENTI

Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo fra i Soci Ordinari residenti sia in Italia che all'estero.

Devono curare gli interessi dell'Associazione nella zona di influenza loro assegnata, dare assistenza, per quanto sia nelle loro possibilità, ai Soci in essa residenti, riferire prontamente al Consiglio Direttivo su tutto ciò che concerne l'attività e le iniziative svolte dai Soci nella zona che implicino ed impegnino l'Associazione.

ART. 33 – I MEMBRI COLLABORATORI

Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo fra i Soci Ordinari e sono incaricati di svolgere particolari e ben definiti compiti relativi alle attività dell'Associazione.

Titolo settimo PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 34 – CARATTERISTICHE DEL PROVVEDIMENTO

I Soci che incorrano in inadempimenti agli obblighi derivanti dal presente Statuto o per i quali siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, possono essere sottoposti ai seguenti provvedimenti disciplinari:

- la deplorazione;
- la sospensione;
- la radiazione.

ART. 35 - MECCANISMI DEL PROVVEDIMENTO

I provvedimenti di cui all'Art. 34 sono adottati, sentito il Socio interessato e sentito il parere del Collegio dei Probiviri, dal Consiglio Direttivo il quale decide altresì in merito alla decorrenza ed al regolamento dei rapporti.

Avverso ai provvedimenti è ammesso il ricorso all'Assemblea Ordinaria.

Il Socio decaduto per qualsiasi motivo, ivi comprese le dimissioni volontarie o la decadenza per morosità, perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

Titolo ottavo

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 36 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Lo Statuto può essere modificato solo nella maniera prevista nel presente articolo.
Le modifiche allo Statuto possono essere proposte con le modalità seguenti:

- a) da parte di Soci, in numero non inferiore a un decimo dei Soci, al Consiglio Direttivo attraverso petizioni contenenti la sostanza degli emendamenti; il Consiglio Direttivo sottomette, per l'adozione, gli emendamenti proposti dalle suddette petizioni all'Assemblea straordinaria dell'Associazione che comunque deve essere convocata entro sei mesi, pena la decadenza del Consiglio Direttivo;
- b) da parte del Consiglio Direttivo che può, con voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, sottoporre all'Assemblea Straordinaria dell'Associazione per l'adozione le modifiche allo Statuto proposte.

La notifica delle proposte di emendamento allo Statuto sarà inviata ai Soci almeno sessanta giorni prima della data dell'Assemblea Straordinaria nella quale gli emendamenti dovranno essere considerati.

Gli emendamenti saranno adottati con voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci presenti (o rappresentati) alla suddetta Assemblea Straordinaria.

Gli emendamenti allo Statuto andranno in vigore dopo la loro adozione da parte dell'Assemblea Straordinaria con decorrenza stabilita dalla medesima Assemblea.

ART. 37 – I REGOLAMENTI

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di adottare ed emanare Regolamenti dell'Associazione compatibili con il presente Statuto.

I Regolamenti possono essere operativi dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo, ma debbono comunque essere sottoposti alla ratifica dell'Assemblea Ordinaria immediatamente successiva alla emanazione dei Regolamenti stessi.

ART. 38 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 39 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non potrà sciogliersi che per il voto dell'Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo o dal Collegio Sindacale.

La proposta di scioglimento deve essere comunicata ai Soci almeno tre mesi prima della riunione indetta per la deliberazione.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci presenti (o rappresentati) all'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e la destinazione del patrimonio dell'Associazione.

ART. 40 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il giorno 14 Ottobre 2005 in Milano, presso Atahotel Executive, Viale Don Luigi Sturzo, 45 Milano - deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione e si intende ad ogni effetto sostitutivo a decorrere dal 14 Ottobre 2005 dello Statuto approvato contestualmente all'atto costitutivo dell'Associazione Italiana Prove non Distruttive, dai Soci fondatori, il 17 Maggio 1979 in Brescia presso il Notaio Bonardi e già modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 21 Ottobre 1985 e successivamente dell'8 Giugno 1990.